

TRIBUNALE DI PISA
Piazza della Repubblica, 5
050 513711 – tribunale.pisa@giustizia.it

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ALLA
LUCE DELLA RECENTE C Cost sent. n. 76/2025 del 30.5.2025.**

Il Tribunale di Pisa,

- premesso che con la sentenza n. 76/2025 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge n. 833 del 23.12.1978 (istitutiva del SSN), nella parte in cui non prevede che:
 - a) il provvedimento del sindaco che dispone il trattamento sanitario obbligatorio (TSO) in condizioni di degenza ospedaliera sia “comunicato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente” (1 comma);
 - b) il giudice tutelare, entro le 48 ore successive dalla notifica dell'ordinanza, senta la persona sottoposta al trattamento prima di convalidare il TSO (2 comma);
 - c) il decreto di convalida sia notificato alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente (2 comma);
 - d) nel caso in cui il trattamento sanitario obbligatorio debba prorogarsi oltre il settimo giorno, ed in quelli di ulteriore prolungamento, il sindaco ne dia comunicazione “alla persona interessata o al suo legale rappresentante, ove esistente” (4 comma);
- ritenuto che, alla luce delle novità procedurali introdotte, si impone la necessità di fornire indicazioni operative idonee ad assicurare il rispetto delle garanzie costituzionali delle persone sottoposte a TSO, relative alla libertà personale, ai diritti di difesa e al contraddittorio;
- considerati gli esiti della riunione che si è tenuta in data 4.6.2025 alla presenza della Presidente del Tribunale, della Presidente della Sezione Civile, dei Giudici tutelari (togati e onorari) e dei giudici civili dell'ufficio, per un commento a prima lettura della pronuncia;
- rilevato che successivamente a tale riunione ristretta, è stata indetta e si è tenuta presso il tribunale di Pisa, in data 9 giugno 2025, un'altra riunione estesa a tutti i vari soggetti istituzionali a vario titolo coinvolti nella procedura del trattamento sanitario obbligatorio e quindi tra il Tribunale di Pisa (magistrati, direttore amministrativo della V.G., personale della cancelleria della Volontaria Giurisdizione) e gli altri soggetti istituzionali (Sindaci (e loro delegati) di Pisa e degli altri comuni del circondario, i dirigenti dei reparti SPDC e dei Dipartimenti di Salute Mentale del territorio, rappresentanti della Polizia Municipale operanti nei comuni del circondario e un rappresentante dell'UNEP, in occasione della riunione del 9.6.2025), riunione finalizzata ad individuare buone prassi conformi al nuovo assetto normativo derivante dalla predetta declaratoria di incostituzionalità;
- Rilevato che in seno a tale riunione e all'esito di ampia e partecipata discussione, si è raggiunto tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti un sostanziale accordo su linee guida operative;

- Rilevato che riportato poi l'esito di tale riunione in un elenco di linee guida, lo stesso è stato previamente trasmesso a tutti i soggetti istituzionali che hanno espresso il loro motivato parere e che sottoscrivono quindi le presenti linee per adesione;

emana le seguenti:

LINEE GUIDA OPERATIVE PER I T.S.O.

I soggetti firmatari si impegnano a osservare nelle modalità pratiche e operative di svolgimento concreto dei propri rispettivi compiti istituzionali relativi alla procedura del trattamento sanitario obbligatorio le seguenti indicazioni procedurali:

Obblighi dei Comuni.

Ai sensi dell'art. 35, 1 comma, l. n. 833/1978, nel testo successivo alla pubblicazione in G.U. della sentenza C Cost n. 76/2025, il provvedimento con cui il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza ospedaliera deve essere:

- comunicato immediatamente (e comunque entro 48 ore dalla convalida del medico) all'interessato o al suo legale rappresentante (genitore, tutore, amministratore di sostegno) ove esistente, nonché
- consegnato, sollecitamente ed in ogni caso entro 48 ore dal ricovero, tramite messo comunale (o Polizia Municipale), al giudice tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione.

Nei giorni feriali, è opportuno che la consegna al giudice tutelare presso la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione avvenga entro le ore 13.00, considerato l'orario di servizio del personale di cancelleria.

Nella giornata del sabato e dei prefestivi, al fine di assicurare la tempestività dei successivi adempimenti, è opportuno che le trasmissioni in cancelleria siano eseguite entro le ore 10.00 del mattino.

La comunicazione alla persona interessata potrà avvenire con le modalità che il Sindaco riterrà opportune al raggiungimento dello scopo (messo comunale o Polizia Municipale); in ogni caso, tali modalità dovranno consentire al giudice tutelare di verificarne l'effettivo perfezionamento attraverso l'esame di atti aventi fede privilegiata (verbali).

Si fa presente che il diritto di ricevere comunicazione del provvedimento restrittivo della libertà personale non è inficiato dalla condizione di alterazione psichica in cui versa la persona sottoposta a trattamento sanitario.

Sarà, pertanto, opportuno che la comunicazione del provvedimento sia data, prima dell'esecuzione del TSO, facendo ricorso al messo comunale o alla Polizia Municipale, che redigerà il relativo verbale. E' necessario dare atto, anche in modo sintetico, della modalità concreta con cui avviene la comunicazione e dello stato in cui si trova la persona, laddove l'interessato non sia in grado oppure si rifiuti di sottoscrivere o di ricevere copia dell'atto.

In questi particolari casi, se la circostanza emerge con sufficiente precisione dal verbale, il giudice tutelare potrà considerare l'adempimento espletato ai fini della successiva convalida.

Se l'interessato è straniero e non parla o non comprende la lingua italiana, nel verbale si darà atto della presenza di una persona che abbia prestato assistenza come interprete.

Il messo comunale (o la Polizia Municipale) deve consegnare in Cancelleria i seguenti documenti, tutti insieme e completi:

- a) il provvedimento sindacale (contenente data e ora), redatto su proposta motivata di un medico (art. 33, comma 3, L. n. 833/1978) e convalidata da parte di un medico della AUSL (con indicazione di data e ora, e ciò al fine di consentire al G.T. il controllo sul rispetto del termine di 48 ore).

Tale provvedimento deve essere motivato dettagliatamente in merito alla ricorrenza delle seguenti condizioni (art. 34, comma 4, L. n. 833/1978):

- 1) alterazioni psichiche che richiedono urgenti interventi terapeutici;
- 2) attività compiuta per acquisire il consenso al trattamento;
- 3) condotte che configurano il rifiuto alle cure.

- b) Prova della comunicazione di cui si è detto sopra.

È opportuno che nell'ordinanza sindacale si dia atto, sin da subito, dell'incapacità della persona interessata di parlare e comprendere la lingua italiana e della eventuale individuazione di un interprete (o di un mediatore culturale, ove reperibile). Tale condizione potrà essere resa nota al Sindaco grazie alla tempestiva segnalazione del medico proponente/convalidante ovvero emergere da altre circostanze di fatto, in un momento immediatamente successivo.

Se uno di tali documenti dovesse mancare, la Cancelleria potrà ricevere comunque la richiesta, ma inviterà il Comune a completare tutto entro i termini previsti per la convalida.

Per favorire la celerità delle comunicazioni tra cancelleria/comune competente, i Sindaci dei comuni del circondario sono invitati a trasmettere alla Cancelleria della V.G. un recapito telefonico e/o un indirizzo e-mail a cui poter fare riferimento in caso di richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni.

Adempimenti dell'AUSL.

È opportuno che il medico proponente/convalidante, a seguito del primo contatto con la persona interessata, indichi sin da subito se il paziente non comprende o non parla la lingua italiana, e ciò al fine di consentire al Sindaco competente di attivarsi tempestivamente nella ricerca di un interprete e nell'assunzione di ogni provvedimento utile (es. incarico ad un mediatore culturale) a consentire la effettiva conoscenza del contenuto degli atti.

I medici che propongono e convalidano il TSO devono indicare, nei rispettivi atti, ora e data.

La struttura nella quale è eseguito il ricovero dovrà comunicare tempestivamente il recapito telefonico di un referente del reparto (ove possibile numero diretto) e l'indirizzo e-mail istituzionale (anche indirizzo e-mail ordinario, non necessariamente PEC) presso cui ricevere il link per il collegamento audio-visivo, che avverrà attraverso la piattaforma *Microsoft Teams*.

Il personale della struttura comunicherà alla persona ricoverata il decreto o comunque l'orario dell'audizione con il giudice, al fine di consentirle di scegliere una persona di fiducia o un difensore dal quale farsi assistere.

Per favorire la stabilità del collegamento e il sereno svolgimento dell'audizione da remoto da parte del giudice, ogni struttura di SPDC dovrà dotarsi di uno strumento informatico (es. tablet o postazione PC) che consenta di procedere secondo le seguenti modalità:

- l'audizione potrà avvenire mediante collegamento audiovisivo con uno della piattaforma Microsoft Teams (la cui applicazione dovrà essere previamente installata) tramite il link che verrà comunicato al recapito e/o all'indirizzo di cui sopra;
- all'audizione si procederà previa identificazione del paziente da parte del personale medico della struttura a ciò abilitato, affinché attesti l'identità tra la persona nei cui confronti è chiesta la misura e quella che viene ascoltata;
- il personale sanitario esibirà al giudice tutelare, ove richiesto e se possibile, il documento di identità della persona interessata.

Il reparto SPDC dovrà assicurare la presenza di un medico e/o di un infermiere nel corso dell'audizione e dovrà altresì consentire, ove richiesto dalla persona interessata, che all'audizione partecipi anche un familiare, il legale di fiducia, un interprete (ove necessario ai fini della comprensione della lingua italiana) o altra persona di fiducia dell'interessato.

La presenza del personale sanitario è altresì raccomandata per fornire al G.T. ogni informazione utile sulla condizione personale, sociale, familiare e di salute della persona sottoposta a TSO, nell'ottica di consentire il tempestivo intervento del Servizio Sociale oppure l'invio degli atti al PM per il deposito del ricorso per la nomina di un a.d.s., ove necessario.

Compiti della Cancelleria.

Ricevuta la comunicazione, la Cancelleria della Volontaria Giurisdizione ovvero il personale amministrativo di turno, provvederà a:

- contattare immediatamente il giudice a cui è stato assegnato il procedimento di convalida del TSO;
- mettere in visione, con urgenza, il relativo fascicolo;
- su indicazione del giudice tutelare, contattare il referente della struttura affinché lo stesso, in ragione dello stato di salute del paziente (es. eventuale sedazione), indichi al giudice la fascia oraria in cui si potrà procedere all'audizione in condizioni tali da consentire una fattiva collaborazione (naturalmente, nel rispetto del termine di 48 ore dalla notifica dell'ordinanza sindacale);
- ricevere il decreto di fissazione dell'audizione, se scritto, ovvero la data e l'ora dell'udienza che il giudice avrà indicato verbalmente;
- comunicare alla Struttura Ospedaliera l'eventuale decreto scritto di fissazione dell'audizione oppure, in ogni caso, data e ora in cui questa sarà tenuta, precisandone le relative modalità (in presenza presso il reparto ovvero da remoto) avendo cura di indicare, in quest'ultimo caso, anche il link per il collegamento da remoto;
- coadiuvare il giudice tutelare nella ricerca di un interprete, nel caso in cui la persona interessata non parli o non comprenda la lingua italiana;

Terminata l'audizione, la cancelleria dovrà comunicare il provvedimento di convalida/non convalida al Sindaco e notificare il medesimo provvedimento a mezzo UNEP all'interessato o al suo legale rappresentante, se esistente (tutore, genitori, a.d.s., curatore speciale).

Audizione dell'interessato.

L'audizione potrà essere svolta in presenza, presso il reparto SPCD in cui la persona è ricoverata, o mediante collegamento da remoto.

Nel corso dell'audizione, sarà necessario che il giudice tutelare possa avere contezza della condizione personale della persona ricoverata e sia messo in condizione di esaminare l'ambiente in cui si svolge l'esame.

Dell'audizione sarà redatto verbale.

Al termine dell'audizione, il giudice provvederà alla chiusura del collegamento da remoto, adottando i provvedimenti di cui all'art. 35 l. n. 833/1978 nel termine di legge.

Dati i tempi ristretti e la complessità degli adempimenti da compiere, si raccomanda che la documentazione allegata all'ordinanza sindacale sia completa e corredata, in ogni caso, della prova dell'avvenuta comunicazione alla persona in trattamento.

Si raccomanda inoltre al reparto SPDC presso cui è eseguito il ricovero di dotarsi di strumenti idonei ad assicurare il regolare svolgimento dell'audizione.

Turnazione.

Il servizio di convalida dei TSO sarà garantito mediante turni settimanali programmati periodicamente dalla presidente di sezione e dalla dirigente amministrativa.

Contatti della Cancelleria di Volontaria Giurisdizione.

Gli uffici competenti potranno fare riferimento, per le comunicazioni in tema di TSO ed eventuali segnalazioni di problematiche ad esso inerenti, all'indirizzo PEC: volgiurisdizione.tribunale.pisa@giustiziacert.it

In alternativa, è possibile contattare la cancelleria, tramite il centralino: 050/513511.

Le presenti Linee Guida sono immediatamente operative e verranno pubblicate sul sito istituzionale del Tribunale, comunicate a tutti i giudici della sezione civile e al personale della Cancelleria di V.G., nonché trasmesse:

- › ai Sindaci del Comune del Circondario;
- › ai Dipartimenti di Salute Mentale presenti sul territorio;
- › al reparto SPDC dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa, dell'Ospedale Lotti di Pontedera, dell'Ospedale di Volterra e dell'Ospedale di Empoli;
- › all'UNEP;
- › alla Prefettura;
- › al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Pisa, 25 luglio 2025

Comune di Buti

Comune di Calci

Comune di Calcinaia

Comune di Capannoli

Comune di Casale Marittimo

Comune di Casciana Terme Lari

Comune di Cascina

Comune di Castelfranco di Sotto

Comune di Castellina Marittima

Comune di Castelnuovo di Val di Cecina

Comune di Chianni

Comune di Crespina Lorenzana

Comune di Fauglia

Comune di Guardistallo

Comune di Lajatico

Comune di Montecatini Val di Cecina

Comune di Montescudaio

Comune di Monteverdi Marittimo

Comune di Montopoli in Val d'Arno

Comune di Orciano Pisano

Comune di Palaia

Comune di Peccioli

Comune di Pisa

Comune di Pomarance

Comune di Ponsacco

Comune di Pontedera

Comune di Riparbella

Comune di San Giuliano Terme

Comune di San Miniato

Comune di Santa Croce sull'Arno

Comune di Santa Luce

Comune di Santa Maria a Monte

Comune di Terricciola

Comune di Vecchiano

Comune di Vicopisano

Comune di Volterra

Dipartimento di Salute Mentale di Pisa

Dipartimento di Salute Mentale Adulti di Empoli

L'S.P.D.C. dell'Ospedale Santa Chiara di Pisa

L'S.P.D.C. dell'Ospedale Felice Lotti di Pontedera

L'S.P.D.C. dell'Ospedale San Giuseppe di Empoli

L'UNEP di Pisa

La Prefettura di Pisa

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pisa

La Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Pisa dott.ssa Eleonora Polidori

La Presidente del Tribunale di Pisa dott.ssa Beatrice Dani
